

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 77-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE DIONISI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

STEFANO CUSUMANO

per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale
(abuso d'ufficio)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 20 gennaio 1993

Comunicata alla Presidenza il 14 maggio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 21 novembre 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Cusumano per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio).

In data 20 gennaio 1993 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 25 gennaio 1993 e deferita alla Giunta il 9 febbraio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 17 e del 18 marzo, nonché dell'11 maggio 1993.

Il senatore Cusumano - che aveva già presentato una memoria scritta - è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 17 marzo 1993.

In particolare, la Giunta, nella seduta del 18 marzo 1993, ha deliberato all'unanimità di richiedere ai magistrati precedenti - ai sensi dell'articolo 135, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento del Senato - documenti ritenuti rilevanti ai fini della decisione (vale a dire una fotocopia leggibile del regolamento del 6 luglio 1991: v. *infra*), inviati successivamente per il tramite del Ministro di grazia e giustizia.

Il senatore Cusumano è sottoposto ad indagini, in relazione all'articolo 323, capoverso, del codice penale, per avere - nella sua qualità di commissario dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico -, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a Domenico Zaccaria (Presidente del Centro studi e ricerche

IPSAS), abusato del suo ufficio, liquidando e disponendo il pagamento, con atto deliberativo del 9 novembre 1991, di un contributo-spese di L. 20.000.000, in favore del predetto Centro, senza che questi presentasse giustificativi di spesa o regolare fattura delle spese sostenute, così come previsto dal regolamento sull'attività contributiva dell'Azienda.

Senonchè il contestato atto deliberativo n. 353 del 9 novembre 1991 (riguardante la liquidazione dei contributi al Centro studi IPSAS per la realizzazione di un documentario televisivo sulla Valle dei Tempi di Agrigento) si ricollega alla deliberazione sulla relativa concessione di contributi (atto n. 192 del 13 giugno 1991), che risulta pertanto antecedente rispetto all'adozione del regolamento sulle delibere di spesa dell'Azienda (atto n. 231 del 6 luglio 1991), il quale a sua volta del resto non prevede una sua applicazione retroattiva nei riguardi delle contribuzioni già decise.

In ogni caso, il Centro studi IPSAS ha emesso regolare fattura (n. 8/91 del 6 novembre 1991) ai fini del pagamento del contributo già deliberato, così come richiesto dalla deliberazione di concessione; e pertanto sembra anche sfumare l'ipotesi dell'ingiusto vantaggio patrimoniale al Centro IPSAS (che comunque ha realizzato il documentario *de quo*), posto alla base del reato contestato.

Per tutte queste ragioni - emergendo l'infondatezza dell'accusa e la stessa irrilevanza della fattispecie contestata - la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

DIONISI, relatore